

---

## Allegato 1

### REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

---

#### Ambito di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale i gruppi elettrogeni di emergenza per la produzione di energia elettrica (nuovi, esistenti, oggetto di modifica o di rinnovo) per cui siano verificati contemporaneamente i seguenti requisiti:

- la loro potenza termica nominale **complessiva** è pari o superiore a 1 MW, ove per complessiva si intende anche quella cumulata per effetto delle norme di aggregazione di più impianti che, presi singolarmente, avrebbero potenza inferiore a 1 MW ma aggregati (con riferimento a ciascuna categoria di impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006) superano tale soglia;
- operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento;
- funzionano esclusivamente in situazioni critiche o di emergenza dello stabilimento (al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica in caso di accidentale o momentanea assenza della fornitura dalla rete pubblica) o per l'effettuazione di prove di funzionamento e manutenzioni;
- il complessivo funzionamento di ciascun gruppo elettrogeno di emergenza non supera 200 ore/anno, calcolate in media mobile su tre anni per impianti nuovi e su cinque anni per impianti esistenti.

Al contrario, non ricadono nel campo di applicazione dell'autorizzazione generale i gruppi elettrogeni d'emergenza che **non** sono parte integrante di un ciclo produttivo e quelli che, pur inseriti in un ciclo produttivo, costituiscono impianti o attività in deroga, ovverosia impianti aventi potenza termica nominale **complessiva** inferiore a 1 MW. Al verificarsi di tali circostanze, infatti, i gruppi elettrogeni d'emergenza non sono da assoggettare ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi, rispettivamente, dell'art. 272, comma 5, e dell'art. 272, comma, 1 del D.Lgs. 152/2006.

#### Definizioni

Fatte salve le definizioni di cui all'art. 268, comma 1, del D. Lgs. 152/06, ai fini dell'adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, si definiscono:

- *gruppo elettrogeno di emergenza/soccorso*: impianto che, qualora operi come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, sia funzionante per non più di 200 ore/anno esclusivamente in caso di situazioni critiche o di emergenza, quali le interruzioni dell'erogazione della corrente elettrica della rete, e che comunque non è mai attivo contemporaneamente agli impianti a cui sopperisce; i gruppi elettrogeni d'emergenza che funzionano per più di 200 ore/anno sono equiparati a quelli funzionanti in continuo e sono pertanto assoggettati a regime autorizzativo ordinario;
- *potenza termica nominale dell'impianto di combustione*: potenza dichiarata dal costruttore ed espressa in watt termici o suoi multipli che risulta come prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile utilizzato e della portata oraria massima di combustibile bruciato **nel singolo impianto di combustione** destinato alla produzione di energia termoelettrica;
- *potenza termica nominale complessiva degli impianti di combustione*: somma delle potenze termiche nominali, come sopra definite, riferita a ciascuna categoria di impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, all'interno dello stesso stabilimento, che impieghi i combustibili ammessi dalla presente autorizzazione generale, ancorché le relative emissioni siano convogliate a punti di emissione differenti;

- *stabilimento*: complesso produttivo unitario e stabile in cui sono svolte le attività a cui sono asserviti i gruppi elettrogeni d'emergenza rientranti nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale e che possono essere autorizzati alle emissioni in atmosfera provenienti da altri impianti o altre attività con specifiche autorizzazioni generali o ordinarie.

### Tipologia dei combustibili ammessi

È ammesso l'utilizzo dei seguenti combustibili nei gruppi elettrogeni oggetto della presente autorizzazione generale:

- benzina
- gasolio
- metano
- gpl

Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei suddetti combustibili devono essere conformi alle prescrizioni del Titolo III della parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

### Prescrizioni

1. Ai gruppi elettrogeni d'emergenza oggetto della presente autorizzazione di carattere generale non si applicano valori limite per le emissioni in atmosfera dagli stessi prodotte.
2. Rimane fissato per ogni singolo gruppo elettrogeno d'emergenza il limite orario massimo di funzionamento annuo corrispondente a quello indicato nella domanda di adesione - "Tabella tecnica - Camini da autorizzare", che dovrà comunque essere sempre inferiore a 200 ore annue, superate le quali l'impianto deve essere assoggettato ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006.
3. Il gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente, entro il 1° marzo di ogni anno a partire dall'anno civile successivo a quello di adesione all'autorizzazione generale, una dichiarazione relativa al numero complessivo di ore di funzionamento effettivo dei gruppi elettrogeni d'emergenza nel corso dell'anno precedente, con riferimento ai dati che si desumono dal registro di cui al successivo punto 4. Il primo periodo da considerare per il calcolo in media mobile su tre (impianti nuovi) o cinque (impianti esistenti) anni si riferisce alla frazione di anno civile successiva all'adesione all'autorizzazione generale e ai due (impianti nuovi) o quattro (impianti esistenti) anni seguenti.
4. Il gestore deve implementare un sistema di rilevazione delle ore di funzionamento (contatore) dei gruppi elettrogeni che consenta di verificare il rispetto dei tempi massimi dichiarati di utilizzo. I dati così rilevati dovranno essere annotati in un apposito registro (cartaceo o informatico) strutturato secondo i seguenti schemi.

Ragione sociale: .....
Autorizzazione generale di cui al decreto .....n.....del...../...../.....
Anno solare di riferimento: .....

Identificativo del gruppo elettrogeno (come da tabella camini da autorizzare – all. 2)	Date di entrata in funzione di ciascun gruppo elettrogeno (gg/mm/aaaa)	N. ore di funzionamento per ciascuna entrata in funzione (ore/giorno)

--	--	--

Totale ore di funzionamento annuale per punto di emissione	
Identificativo del gruppo elettrogeno ( <i>come da tabella camini da autorizzare – all. 2</i> )	N. ore complessive di funzionamento nell'anno solare

5. Il gestore deve eseguire periodicamente la manutenzione sui gruppi elettrogeni oggetto della presente autorizzazione generale, compresi i serbatoi per lo stoccaggio del carburante, e annotare in un apposito registro (cartaceo o informatico) le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate.
6. I registri di cui ai precedenti punti dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità preposte al controllo.
7. I gruppi elettrogeni di emergenza, gli apparati ad essi afferenti e i relativi punti di emissione devono garantire l'accesso in sicurezza alle autorità competenti per il controllo.
8. Le quote dei camini che afferiscono a gruppi elettrogeni di emergenza nuovi devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
9. I camini collegati a gruppi elettrogeni di emergenza che all'atto dell'adesione alla presente autorizzazione generale risultano esistenti dovranno comunque garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, ai sensi dell'art. 269, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 152/2006.
10. I serbatoi di stoccaggio del carburante di alimentazione dei gruppi elettrogeni di emergenza devono essere provvisti di idoneo sistema di contenimento, in conformità alla vigente normativa.